



## **IL COLLEGIO**

composto da:

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CONCETTA BRESCIA MORRA          | Presidente                                          |
| ENRICO CAMILLERI                | Membro scelto dall'IVASS                            |
| GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS | Membro scelto dall'IVASS                            |
| ROSARIA LIMONCIELLO             | Componente designata dalle imprese di assicurazione |
| FRANCESCO ZAMPINO               | Componente designato dai clienti consumatori        |

Relatore ROSARIA LIMONCIELLO

Riunione del 02/07/2026

## **FATTO**

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 12 febbraio 2026 (e reclamo del 30 settembre 2025), il ricorrente, assistito dal proprio difensore, rappresenta che il 7 luglio 2020, mentre conduceva un motociclo, investiva un pedone, il quale avanzava una richiesta risarcitoria nei confronti dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile del veicolo. L'impresa, dopo un iniziale diniego e dopo avere ricevuto una diffida e un invito alla negoziazione assistita, formulava il 14 maggio 2021 un'offerta di euro 2.000, di cui euro 250 per spese legali, poi incassata dal terzo senza espressa dichiarazione di accettazione a saldo.

Il 20 maggio 2025 il pedone, assistito da un diverso difensore, chiedeva direttamente al ricorrente ulteriori euro 14.927,81 per maggior danno biologico, oltre spese mediche e danno patrimoniale. Il ricorrente respingeva la pretesa, negando la propria responsabilità, ma aderiva e partecipava alla seconda procedura di negoziazione assistita, da lui stesso



promossa per definire la controversia con il terzo. La partecipazione veniva estesa anche all'impresa, che il 19 agosto 2025 rifiutava invece di aderire.

Il ricorrente lamenta la *mala gestio* del sinistro, deducendo: l'erronea attribuzione di una sua corresponsabilità, nonostante il pedone fosse stato sanzionato per l'attraversamento fuori dalle strisce; l'incongruità e la scarsa intelligibilità della somma liquidata; la mancata indicazione che il pagamento fosse effettuato a saldo; l'assenza di adeguata motivazione dei dinieghi e la mancata partecipazione dell'impresa alle procedure di negoziazione. Sostiene che tali condotte abbiano determinato la nuova pretesa del terzo e le spese legali da lui sostenute. Chiede quindi euro 2.500 per la negoziazione assistita, euro 1.500 per il ricorso e che al terzo sia corrisposto un ulteriore importo non inferiore a euro 3.000; in subordine, domanda una determinazione equitativa della prestazione o una proposta conciliativa.

L'impresa, costituitasi, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e per superamento dei limiti di valore. Nel merito, afferma di avere attribuito al ricorrente una corresponsabilità del 30% sulla base del verbale della Polizia municipale, dal quale emergerebbero il superamento della linea di mezzera e la mancata adozione di manovre idonee a evitare il pedone. Ritiene congrua la liquidazione del 2021 e riferisce che, soltanto nel 2025, il terzo l'avrebbe qualificata come acconto, chiedendo il maggior danno, richiesta poi respinta perché il pregiudizio era già stato integralmente ristorato. Giustifica il rifiuto di aderire alla negoziazione con la precedente definizione del sinistro e nega che tale scelta integri inadempimento, trattandosi di procedura volontaria. Precisa, inoltre, di non avere mai contestato la copertura e di essere pronta ad assumere la gestione dell'eventuale lite giudiziale con il terzo. Contesta, infine, la legittimazione del ricorrente a chiedere il risarcimento spettante al pedone e la debenza delle spese legali reclamate.

Nelle repliche il ricorrente ribadisce che la richiesta di integrazione del risarcimento al terzo è formulata nel proprio interesse, per prevenire iniziative nei suoi confronti, e insiste sulla necessità delle attività difensive svolte. L'impresa, nelle controrepliche, conferma le proprie difese e osserva che il primo rifiuto di aderire alla negoziazione risale comunque al 2021.

### **DIRITTO**

È preliminarmente infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'impresa ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (il "Decreto"). La disposizione prevede l'inammissibilità del ricorso quando esso abbia ad oggetto fatti accaduti o comportamenti posti in essere, ovvero conosciuti dal ricorrente, oltre tre anni prima della presentazione del reclamo.

Nel caso di specie, dagli atti non emerge che il ricorrente fosse stato informato, già nel 2021, dell'offerta formulata dall'impresa al terzo danneggiato. Il primo documento dal quale risulta con certezza la sua conoscenza dell'offerta è l'estensione all'impresa, in data 28 luglio 2025, dell'invito alla negoziazione assistita; inoltre, la prima comunicazione dell'impresa indirizzata al ricorrente nella quale l'offerta è espressamente menzionata risale al 18 agosto 2025. Ne consegue che, avuto riguardo al momento in cui il ricorrente risulta avere acquisito



conoscenza della condotta contestata, il limite temporale previsto dalla norma non è stato superato.

Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per superamento del limite di valore, sollevata dall'impresa ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), Decreto. Nel caso in esame, il ricorso non è proposto dal terzo danneggiato nell'esercizio dell'azione diretta, bensì dall'assicurato, il quale contesta la gestione del sinistro da parte dell'impresa e domanda il ristoro delle conseguenze economiche che assume derivarne. La controversia deve pertanto essere ricondotta alla previsione residuale di cui all'art. 3, comma 4, lett. b), n. 2, Decreto.

La domanda è, tuttavia, infondata nel merito.

In primo luogo, rispetto alla domanda volta a far liquidare al pedone *“una somma consona e dignitosa non inferiore a 3.000 euro”*, osserva questo Collegio che il ricorrente non è legittimato a domandare che l'impresa corrisponda al terzo un ulteriore risarcimento. La domanda ha infatti ad oggetto un diritto spettante al pedone danneggiato e non al ricorrente. Trova pertanto applicazione il principio sancito dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui *“[f]uori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”*.

Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna disposizione che attribuisca all'assicurato il potere di chiedere, in sostituzione del terzo danneggiato, la condanna dell'impresa al pagamento di un ulteriore importo risarcitorio. Né tale legittimazione può essere desunta dall'interesse, prospettato dal ricorrente, a prevenire l'eventuale proposizione di un'azione nei propri confronti.

D'altra parte, il sistema della responsabilità civile automobilistica riconosce al terzo danneggiato un'azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice. Nell'eventuale giudizio promosso dal pedone, il responsabile civile sarebbe parte necessaria, mentre l'impresa ha dichiarato di non contestare l'operatività della copertura e di essere disponibile ad assumere, nei termini previsti dal contratto, la gestione della lite e la difesa dell'assicurato. Il rischio paventato dal ricorrente di essere coinvolto in una futura controversia non gli conferisce, pertanto, il potere di ottenere in questa sede la liquidazione del diritto risarcitorio del terzo.

Parimenti infondate le domande basate sull'asserita *mala gestio* e sull'inadempimento contrattuale dedotti dal ricorrente. L'impresa ha gestito la richiesta risarcitoria nella fase iniziale, ha valutato la dinamica del sinistro e ha formulato al terzo un'offerta che riteneva congrua in rapporto alla quota di responsabilità attribuita al proprio assicurato. La successiva decisione di non aderire alla negoziazione assistita promossa nel 2025 non è rimasta priva di giustificazione, essendo stata motivata con la precedente liquidazione del danno e con la ritenuta integrale definizione della posizione del terzo.

Il fatto che il ricorrente, diversamente dall'impresa, abbia aderito e partecipato alla seconda procedura di negoziazione assistita costituisce una scelta certamente legittima e comprensibile, finalizzata a prevenire o comporre la controversia con il terzo. Tale iniziativa, tuttavia, non può essere considerata necessitata da un inadempimento dell'assicuratore. In



assenza di una concreta lite giudiziale e tenuto conto della disponibilità manifestata dall'impresa ad assumerne la gestione qualora essa venga instaurata, non è dimostrato che il ricorrente sia stato costretto a procurarsi una difesa autonoma per supplire all'inerzia o al rifiuto dell'assicuratore di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

Per le medesime ragioni, non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali sostenute per la negoziazione assistita del 2025. Tali costi discendono da un'iniziativa autonomamente assunta dal ricorrente e non risultano conseguenza immediata e diretta di una condotta inadempiente dell'impresa.

Considerato quanto sopra, deve essere respinta anche la richiesta di rifusione delle spese sostenute per il presente procedimento.

**PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da  
CONCETTA BRESCIA MORRA